



---

*Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori  
La Presidente*

---

7.12.2023

On. Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

Presidente

Commissione giuridica

BRUXELLES

Oggetto: Parere sotto forma di lettera sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023)0516 – C9-0326/2023 – 2023/0315(COD))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto, la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori è stata incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. Nella riunione del 19 settembre 2023 i coordinatori di commissione hanno deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

Nella riunione del 4 dicembre 2023<sup>1</sup> la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha adottato il suo parere sotto forma di lettera con gli emendamenti, i principi e le priorità sottostanti e ha deciso di invitare la commissione giuridica (JURI), competente per il merito, a includere nella sua relazione legislativa i seguenti emendamenti e a prendere atto dei principi e delle priorità riportati di seguito.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

---

<sup>1</sup> Erano presenti al momento della votazione finale: Andrus Ansip (vicepresidentete), Maria Grapini (vicepresidentete), Maria-Manuel Leitão-Marques (vicepresidentete), Pablo Arias Echeverría, Laura Ballarín Cereza, Biljana Borzan, Markus Buchheit, Maria da Graça Carvalho, Dita Charanzová, Deirdre Clune, Malte Gallée, Sandro Gozi, Eugen Jurzyca, Włodzimierz Karpiński, Morten Løkkegaard, Antonius Manders, Karen Melchior, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, René Repasi, Andreas Schwab, Róza Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann, Marco Zullo, Estrella Durá Ferrandis (a norma dell'articolo 209, paragrafo 7, del regolamento), Ska Keller (a norma dell'articolo 209, paragrafo 7, del regolamento).

(f.to) Anna CAVAZZINI

## EMENDAMENTI

### IMCO 1

Considerando 6 bis (nuovo)

*(6 bis) Attualmente la maggior parte delle attività delle organizzazioni senza scopo di lucro è condotta a livello nazionale, sebbene un numero crescente di organizzazioni senza scopo di lucro operi a livello transfrontaliero, rafforzando così la coesione sociale tra gli Stati membri e approfondendo il mercato interno. Al fine di garantire che il potenziale socioeconomico delle associazioni senza scopo di lucro e delle entità correlate e il loro contributo all'integrazione europea siano pienamente sfruttati, occorre rimuovere tutte le barriere che ostacolano lo svolgimento transfrontaliero delle loro attività.*

### IMCO 2

Considerando 8

(8) Al fine di creare un vero e proprio mercato interno per le attività economiche delle associazioni senza scopo di lucro, occorre abolire le restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento, alla libera circolazione dei servizi, alla libera circolazione delle merci e alla libera circolazione dei capitali ancora presenti negli ordinamenti di alcuni Stati membri. Tali restrizioni *creano incertezza giuridica, scoraggiano e ostacolano le associazioni senza scopo di lucro nell'operare* a livello transfrontaliero, non da ultimo perché impongono loro la necessità specifica di destinare risorse ad attività amministrative o di conformità superflue, il che ha un effetto particolarmente dissuasivo in considerazione della loro natura senza scopo di lucro.

### IMCO 3

Considerando 9 bis (nuovo)

*(9 bis) L'eterogeneità delle legislazioni nazionali e il mancato ravvicinamento delle prassi dà inoltre luogo a condizioni di disparità in ragione delle diverse condizioni di mercato e dei vari ostacoli che le organizzazioni senza scopo di lucro si trovano ad affrontare nei diversi Stati membri, ad esempio nell'apertura di conti bancari, nella raccolta e contabilizzazione di fondi, anche esteri, nell'accesso a misure e regimi di sostegno pubblico nonché nella verifica e nel rispetto degli obblighi di trasparenza.*

### IMCO 4

Considerando 13

(13) *È importante garantire l'armonizzazione a livello dell'Unione ed evitare un'inutile frammentazione.* È pertanto necessario introdurre norme armonizzate che facilitino l'esercizio delle attività transfrontaliere delle associazioni senza scopo di lucro. Le norme nazionali vigenti in materia di associazioni transfrontaliere dovrebbero essere armonizzate in modo da consentire a tali associazioni senza scopo di lucro di assumere

una forma giuridica specificamente concepita per facilitare le attività su base transfrontaliera. Tale forma giuridica dovrebbe essere prevista dagli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri attraverso l'adeguamento delle rispettive norme sulle associazioni senza scopo di lucro. Tale forma giuridica, denominata "associazione transfrontaliera europea" (European cross-border association, ECBA), dovrebbe essere automaticamente riconosciuta da tutti gli Stati membri e consentirà alle associazioni senza scopo di lucro di superare gli ostacoli che si trovano ad affrontare nel mercato interno, rispettando nel contempo le tradizioni degli Stati membri in materia di associazioni senza scopo di lucro. ***Si tratta di passi importanti verso l'approfondimento e, in ultima analisi, il completamento del mercato interno.***

## IMCO 5

Considerando 13 bis (nuovo)

***(13 bis) Attualmente le associazioni senza scopo di lucro non sono automaticamente riconosciute quando operano in un paese diverso da quello in cui sono stabilite e spesso devono istituire una nuova entità. Tale situazione riguarda circa 310 000 associazioni nell'UE e altre 185 000 entità che potrebbero svolgere attività transfrontaliere in un quadro semplificato. La nuova forma giuridica nazionale che agevola le attività transfrontaliere delle associazioni senza scopo di lucro e la loro mobilità, nonché il relativo certificato, dovrebbero consentire tale riconoscimento automatico come pure il pieno sviluppo delle loro attività in altri Stati membri, affinché possano beneficiare appieno dei vantaggi del mercato interno.***

## IMCO 6

Considerando 23

(23) L'armonizzazione in tutta l'Unione delle caratteristiche fondamentali della personalità e della capacità giuridica delle ECBA e del loro riconoscimento automatico in tutti gli Stati membri, nonché della procedura di registrazione, senza che gli Stati membri stabiliscano norme divergenti su questi aspetti, è un requisito essenziale per garantire condizioni di parità per tutte le ECBA, ***come richiesto dal mercato unico, e per creare certezza giuridica. Ciò può determinare una riduzione dei costi, un miglioramento dell'accesso delle associazioni al mercato unico, un aumento dell'offerta e della qualità di servizi e prodotti, un miglioramento della cooperazione, una crescita della concorrenza e una promozione dell'innovazione.*** Gli aspetti delle attività delle ECBA che non sono armonizzati dalla presente direttiva dovrebbero essere disciplinati dalle norme nazionali applicabili al tipo più simile di associazione senza scopo di lucro previsto nell'ordinamento nazionale. Tali entità, indipendentemente dalla loro denominazione nell'ordinamento giuridico interno, dovrebbero in tutti i casi essere basate sui membri, avere uno scopo non lucrativo ed essere dotate di personalità giuridica. Al fine di garantire la trasparenza e la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione tali norme.

## IMCO 7

Considerando 36 bis (nuovo)

**(36 bis)** *Le possibilità offerte dalla digitalizzazione dovrebbero essere sfruttate appieno dagli Stati membri per agevolare l'esercizio del diritto alla libertà di associazione e del diritto alla mobilità, nonché per ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità. Per facilitare il processo di registrazione, anche in caso di trasformazione, gli Stati membri provvedono affinché la domanda di registrazione possa essere presentata online. Ciò dovrebbe valere anche per le richieste di trasferimento della sede legale e per la notifica di una modifica delle informazioni contenute nel certificato ECBA. Occorre promuovere i mezzi digitali anche per facilitare e accelerare, ove possibile, le procedure e la cooperazione amministrative.*

## **IMCO 8**

Articolo 14 - paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché le ECBA siano libere di stabilirsi, fornire e ricevere servizi ed esercitare la libera circolazione delle merci nel mercato interno conformemente al diritto dell'UE. ***Gli Stati membri provvedono affinché le ACE siano libere di definire l'ambito delle loro operazioni.***

## **IMCO 9**

Articolo 17 - titolo

*Trasformazione di associazioni senza scopo di lucro in ECBA e fusioni di ECBA esistenti*

## **IMCO 10**

Articolo 17 - paragrafo 1 bis (nuovo)

***1 bis. Gli Stati membri consentono alle ECBA esistenti stabilite nell'Unione di fondersi con un'altra ECBA nello stesso Stato membro o stabilita in un altro Stato membro.***

## **IMCO 11**

Articolo 17 - paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'eventuale trasformazione ***o fusione*** sia approvata dall'organo decisionale dell'entità che procede alla trasformazione ***o alla fusione***.

## **IMCO 12**

Articolo 17 - paragrafo 3

3. Gli Stati membri provvedono affinché la trasformazione ***o fusione*** non comporti lo scioglimento dell'associazione senza scopo di lucro che procede alla trasformazione ***o alla fusione*** né la perdita o l'interruzione della sua personalità giuridica.

## **IMCO 13**

Articolo 17 - paragrafo 5

5. Gli Stati membri provvedono affinché la trasformazione **o fusione** abbia efficacia all'atto della registrazione dell'ECBA di nuova costituzione conformemente all'articolo 19.

#### **IMCO 14**

Articolo 17 - paragrafo 6

6. Gli Stati membri provvedono affinché la voce relativa all'associazione senza scopo di lucro che è stata oggetto di trasformazione **o di fusione** sia eliminata dai registri.

#### **IMCO 15**

Articolo 17 - paragrafo 6 bis (nuovo)

**6 bis. Gli Stati membri provvedono affinché la richiesta di trasformazione o di fusione possa essere presentata online.**

#### **IMCO 16**

Articolo 29 - titolo

*Relazioni, valutazione e revisione*

#### **IMCO 17**

Articolo 29

Entro [*tre* anni dal termine per il recepimento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul recepimento e l'applicazione del presente direttiva. **La relazione analizza in particolare l'impatto delle misure, adottate in conformità della presente direttiva, sul corretto funzionamento del mercato interno e sulle associazioni senza scopo di lucro, in particolare su quelle che operano in più di uno Stato membro. La relazione esamina inoltre l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure e il loro impatto sul terzo settore.** A tal fine, la Commissione può richiedere agli Stati membri, nella misura in cui ciò sia possibile tramite strumenti digitali, di condividere i dati aggregati relativi alle ECBA registrate nel loro territorio.

#### **IMCO 18**

Articolo 29 - paragrafo 1 bis (nuovo)

**1 bis. Qualora la Commissione lo ritenga necessario, la relazione può essere accompagnata da una proposta di adeguamento della direttiva agli sviluppi giuridici, tecnici ed economici che riguardano le associazioni senza scopo di lucro, la protezione dei consumatori e il corretto funzionamento del mercato interno.**

#### **IMCO 19**

Articolo 31 - paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, **anche online**, le disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [**un anno** dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

## **IMCO 20**

Articolo 31 - paragrafo 1 bis (nuovo)

***1 bis. Nell'ambito di un dialogo strutturato, gli Stati membri consultano le organizzazioni senza scopo di lucro già stabilite, registrate o operanti nel loro territorio in modo tempestivo e trasparente nel processo di recepimento e attuazione delle disposizioni della presente direttiva.***

## **IMCO 21**

Articolo 31 - paragrafo 2

2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri ***a norma del paragrafo 1*** contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

## PRINCIPI E PRIORITÀ

A nome della commissione, desidero sottolineare che gli emendamenti di cui sopra si fondano sui seguenti principi e sulle seguenti priorità:

- I. **Eliminazione degli ostacoli esistenti con cui le associazioni senza scopo di lucro devono confrontarsi nell'esercizio di tutte le libertà del mercato interno:** malgrado il numero crescente di associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere nell'Unione, non vige attualmente alcun quadro legislativo europeo armonizzato che consenta loro di operare e organizzarsi in modo efficiente ed efficace a livello transfrontaliero. Le organizzazioni senza scopo di lucro che operano in tutta l'Unione sono spesso sottoposte a limitazioni ingiustificate, che ostacolano le loro attività e le scoraggiano dall'ampliare le loro missioni a livello transfrontaliero. Inoltre, le barriere normative e amministrative cui le associazioni transfrontaliere devono far fronte danno spesso luogo a costi eccessivi superflui. Occorre predisporre una serie completa di misure intese a creare un contesto prevedibile, equo, adeguato e favorevole a lungo termine per le associazioni senza scopo di lucro che desiderano intraprendere attività transfrontaliere.
  
- II. **Creazione di condizioni di parità per le associazioni senza scopo di lucro che operano nel mercato interno:** il mancato ravvicinamento delle prassi dà luogo a condizioni di disparità in ragione delle diverse condizioni di mercato e dei vari ostacoli che le organizzazioni senza scopo di lucro si trovano ad affrontare nei diversi Stati membri, ad esempio nell'apertura di conti bancari, nella raccolta e contabilizzazione di fondi, nell'accesso a misure e regimi di sostegno pubblico nonché nella verifica e nel rispetto degli obblighi di trasparenza. Al fine di creare un mercato interno pienamente funzionante, le associazioni senza scopo di lucro impegnate in attività transfrontaliere dovrebbero essere dotate di strumenti e opportunità equivalenti a quelli di cui dispongono altre strutture giuridiche organizzative, conferendo così una dimensione europea alla loro organizzazione e alle loro attività e creando un ambiente favorevole al loro sviluppo. Eliminando gli ostacoli per le associazioni senza scopo di lucro nel mercato interno, aumenteranno i servizi e i prodotti offerti sui mercati nazionali, nonché la cooperazione e la concorrenza. In questo modo si agevolerà l'innovazione e la qualità dei servizi e delle merci.
  
- III. **Miglioramento e promozione dell'uso delle tecnologie digitali:** l'uso dei mezzi digitali può contribuire a ridurre gli oneri amministrativi legati alle attività transfrontaliere delle associazioni senza scopo di lucro e garantire una cooperazione amministrativa efficiente. Inoltre, l'impiego di mezzi digitali potrebbe facilitare l'applicazione delle norme. Le possibilità offerte dalla digitalizzazione dovrebbero essere sfruttate appieno dagli Stati membri per agevolare l'esercizio del diritto delle associazioni senza scopo di lucro alla libertà di associazione e del diritto alla mobilità. Per facilitare il processo di registrazione, anche in caso di trasformazione, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la domanda di registrazione possa essere presentata online. Inoltre, occorre promuovere i



mezzi digitali anche per facilitare e accelerare, ove possibile, le procedure e la cooperazione amministrative.

- IV. Trasparenza delle informazioni:** tutte le associazioni senza scopo di lucro dovrebbero avere accesso, anche online, a informazioni chiare e facilmente comprensibili in merito alle condizioni e alle procedure che disciplinano la costituzione, la governance, la registrazione, la trasformazione e la regolamentazione delle associazioni senza scopo di lucro coinvolte in attività transfrontaliere. Tutte le procedure amministrative dovrebbero essere chiare e gli Stati membri dovrebbero offrire servizi di assistenza ove necessario. L'utilizzo di procedure online e di informazioni standardizzate per la registrazione di un'associazione europea transfrontaliera è essenziale ai fini del corretto funzionamento del mercato interno.
- V. Partecipazione attiva:** le associazioni senza scopo di lucro dovrebbero essere consultate in merito all'introduzione, al riesame e all'attuazione di qualsiasi legislazione, politica e pratica che influisca sul loro funzionamento, anche in merito al recepimento e all'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. A tal fine, è opportuno instaurare un dialogo civile regolare e trasparente.
- VI. Relazioni, valutazione e revisione:** sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 31, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'applicazione della presente direttiva entro tre anni dal termine per il suo recepimento. Tale relazione analizza l'impatto delle misure, adottate in conformità della presente direttiva, sul corretto funzionamento del mercato interno e sulle associazioni senza scopo di lucro, in particolare su quelle che operano in più di uno Stato membro. La relazione esamina inoltre l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure e il loro impatto sul terzo settore. Qualora la Commissione lo ritenga necessario, la relazione può essere accompagnata da una proposta di adeguamento della direttiva agli sviluppi giuridici, tecnici ed economici che riguardano le associazioni senza scopo di lucro, la protezione dei consumatori e il corretto funzionamento del mercato interno. È opportuno garantire che ulteriori disposizioni legislative e regolamentari, sia a livello nazionale che europeo, non gravino inutilmente sulle organizzazioni e siano proporzionate alle loro dimensioni e all'ambito delle loro attività. Pertanto, la legislazione aggiuntiva non dovrebbe comportare requisiti sproporzionati né limitare indebitamente i finanziamenti transfrontalieri, conformemente alle norme sulla libera circolazione dei capitali stabilite nei trattati.

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE  
DA CUI LA RELATRICE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

La presidente, in qualità di relatrice dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver ricevuto contributi da alcuna entità o persona da menzionare nel presente allegato in virtù dell'articolo 8 dell'allegato I del regolamento.